



MUNICIPALITÀ III
STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione Municipalità

ORDINANZA n. 01531/2026/20 del 10/06/2026

Oggetto: Istituzione, per il giorno 14/06/2026, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo nel tratto di via della Sanità compreso tra l'intersezione con vico Arena della Sanità e l'intersezione con via San Vincenzo.

IL DIRETTORE

premessi che:

- con nota prot. PG/2026/592156 del 26/05/2026 è stata convocata, dal Presidente della Municipalità 3, per il 29/05/2026, la seduta di Giunta Municipale avente come ordine del giorno la Conferenza dei Servizi per l'organizzazione della Giornata della Cultura e dell'Ambiente prevista per il 14/06/2026 in piazza della Sanità;
- nella seduta della suddetta Conferenza dei Servizi, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. PG/2026/605265 del 29/05/2026, il Presidente della Municipalità 3, per la buona riuscita dell'evento denominato "Domenica della Cultura ed Ambiente nella Sanità", ha richiesto la possibilità di adottare un particolare dispositivo di traffico che preveda:

- la chiusura al transito veicolare del tratto di via della Sanità compreso tra l'intersezione con Vico Arena della Sanità e l'intersezione con via San Vincenzo, per il giorno 14/06/2026, dalle ore 08:30 alle ore 13:30;
- il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, nel tratto di via della Sanità compreso tra l'intersezione con Vico Arena della Sanità e l'intersezione con via San Vincenzo, per il giorno 14/06/2026, dalle ore 00:00 alle ore 13:30;

visti:

- il parere favorevole, espresso nella seduta della Conferenza dei Servizi del 29/05/2026 dalla Polizia Locale U.O. Stella, in merito all'istituzione del dispositivo di traffico temporaneo di che trattasi, con individuazione del percorso alternativo, a condizione che:

- la Presidenza della Municipalità provveda, almeno 48 ore prima dell'orario dell'entrata in vigore dei divieti, ad apporre inderogabilmente adeguata ed idonea segnaletica relativa al preavviso di chiusura della strada e al relativo percorso alternativo all'incrocio di via Arena della Sanità-via San Nicandro e comunque lungo l'asse viario di via della Sanità fino all'altezza dell'incrocio con vico Arena della Sanità;
- siano esclusi dal divieto di transito i veicoli ad uso delle persone diversamente abili, delle forze di Polizia, della Protezione Civile, i veicoli di emergenza e di soccorso;
- la Presidenza della Municipalità provveda, almeno 48 ore prima dell'orario dell'entrata in vigore dei divieti, ad apporre adeguata ed idonea segnaletica di divieto di sosta con rimozione ambo i lati della strada, a partire dall'intersezione di via della Sanità con vico Arena della Sanità fino all'incrocio con via San Vincenzo;

- il verbale n. 21 del giorno 03/06/2026 della Conferenza Permanente dei Servizi, trasmesso con nota prot. PG/2026/632887 del 08/06/2026, nel quale è stato espresso parere favorevole al presente dispositivo;

considerato che:

- sono stati individuati, come percorsi alternativi, i seguenti:

a) per i veicoli in direzione ponte Maddalena Cerasuolo: via della Sanità, via Arena della Sanità, via San Nicandro, piazza Mario Pagano, via Mario Pagano, piazza Cavour, piazza Museo, via Enrico Pessina, via Santa Teresa degli Scalzi, vico della Neve, discesa della Sanità, via della Sanità;

b) per i veicoli in direzione vico Arena della Sanità: discesa della Sanità, vico Santa Maria della Purità, via Santa Teresa degli Scalzi, via Enrico Pessina, via Broggia, via Santa Maria di Costantinopoli, piazza Cavour, via Foria, via Crocelle a Porta San Gennaro, via dei Vergini, via Arena della Sanità via della Sanità;

- il presente dispositivo di traffico temporaneo che si intende adottare è coerente con la viabilità primaria di competenza del Servizio Viabilità e Traffico;

ritenuto che, per le motivazioni esposte, è necessario adottare i provvedimenti viabilistici riportati nella parte dispositiva del presente atto;

attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale 69/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del presente atto;
- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata esperita dalla U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Direzione della Municipalità 3;

visti:

- il D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

ISTITUIRE, per il giorno 14/06/2026, il seguente dispositivo di traffico temporaneo:

a) divieto di transito veicolare nel tratto di via della Sanità compreso tra l'intersezione con Vico Arena della Sanità e l'intersezione con via San Vincenzo, dalle ore 08:30 alle ore 13:30, e comunque fino a cessate esigenze;

e) il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, nel tratto di cui al precedente punto a), dalle ore 00:00 alle ore 13:30, e comunque fino a cessate esigenze.

Dal presente dispositivo sono esentati i veicoli di pronto soccorso, i veicoli delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile, i veicoli di emergenza e i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedito capacità motorie munite del prescritto contrassegno.

Ogni altra Ordinanza, il cui dispositivo risulti in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

La delimitazione dei luoghi, l'installazione della segnaletica necessaria e prescritta dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada per l'attuazione del presente dispositivo di traffico temporaneo, l'apposizione di idonea segnaletica di preavviso da collocare almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento, nonché il ripristino dello stato dei luoghi al termine dello stesso, sono a carico della Presidenza della Municipalità 3 e dovranno essere posti in essere in conformità con le prescrizioni della Polizia Locale U.O. Stella di cui al verbale della Conferenza dei Servizi PG/2026/605265 del 29/05/2026, riportate nel preambolo del presente provvedimento.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento o accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, qualora se ne presentasse la necessità, nel periodo di vigenza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da

IL DIRETTORE

arch. Paola Cerotto